

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO TURISTICO MEDIANTE TRENINO DA SVOLGERE NEL PARCO DI
MONZA DAL MESE DI MARZO AL MESE DI OTTOBRE**

1. OGGETTO

Oggetto della concessione è la gestione del servizio di trasporto turistico a mezzo trenino lillipuziano (art. 47, lett. N del Codice della Strada) da svolgere nel Parco di Monza su percorsi stabiliti.

il servizio sarà espletato dal concessionario nel periodo marzo - ottobre, per tre anni, e negli orari di apertura del Parco, con le frequenze precisate al paragrafo successivo e tenendo conto degli obblighi imposti dal presente foglio patti e condizioni.

In ogni caso il Consorzio si riserva il diritto di apportare modifiche ed integrazioni a dette condizioni tecniche, previo accordo con il concessionario, per ragioni di interesse pubblico.

Il Concessionario dovrà inoltre rendersi disponibile a svolgere il servizio su richiesta dell'Amministrazione, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati nel Parco, in base a tariffe concordate.

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Percorsi

I percorsi ordinari autorizzati sono descritti nell'Allegato A.

Frequenza e tariffe

Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti cadenze:

Sabato domenica e festivi

PERCORSO "A" al prezzo di € 3.00

Biglietto giornaliero € 5,00

dalle 10.00-12.30/14.30-18.30

Giorni feriali

PERCORSO "B" al prezzo di € 3.00

Biglietto giornaliero € 5,00

dalle 14.30 -18.30

3. CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Il servizio in concessione dovrà essere svolto con trenino su ruote gommate, avente le seguenti caratteristiche minime:

- capacità di trasporto di un numero minimo di n. 25 (venticinque) persone

Il veicolo dovrà essere detenuto a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto di riservato dominio, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative, e deve avere – ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – caratteristiche tecniche compatibili con il percorso.

La disponibilità del veicolo dovrà essere documentata prima della sottoscrizione del contratto e a pena di revoca dell'aggiudicazione.

4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a:

- 1) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, all'acquisto del carburante ed a qualsivoglia onere legato al corretto funzionamento del mezzo;
- 2) sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 e ad inviare al Consorzio copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;
- 3) assicurare con idonea polizza per la responsabilità civile auto compresi trasportati e con massimale per danni alle persone non inferiore ad € 5.000.000,00 per il veicolo utilizzato per il servizio di trasporto oggetto del presente atto, con impegno ad inviare al Consorzio copia della polizza di assicurazione, che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell'inizio del servizio di trasporto e dopo ogni suo rinnovo;
- 4) far operare personale qualificato ed in possesso della patente prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative;
- 5) trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei propri dipendenti allegando per ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative;
- 6) osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 7) rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche all'interno del Parco e rispettare tutte le norme di sicurezza stradale vigenti;
- 8) collocare, a proprie spese, la segnaletica indicante percorso, orario e prezzo del viaggio, rispettando le indicazioni del Consorzio in merito a modello, posizionamento e numero dei cartelli medesimi all'interno del Parco;
- 9) manlevare l'Amministrazione Consortile da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali danni a persone o cose verificatisi nel corso del servizio;
- 10) introdurre, in accordo con il Consorzio, eventuali modifiche dei percorsi od interruzione del servizio in concomitanza di manifestazioni sportive organizzate dal Consorzio o dagli altri concessionari all'interno del parco, autorizzate dal Consorzio stesso ovvero in altre occasioni ed eventi che saranno tempestivamente comunicati dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;
- 11) sospendere il servizio su avviso del Consorzio in occasioni di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento, ecc.);
- 12) pagare il canone di concessione nella misura risultante dall'offerta di gara, in unica soluzione annua;
- 13) concordare con l'Amministrazione Consortile eventuali iniziative di valorizzazione;
- 14) concedere all'Amministrazione Consortile gratuitamente n. 10 viaggi annui da utilizzarsi per attività istituzionali;
- 15) nelle giornate di Domenica, e/o di particolare affluenza, a svolgere il servizio con un secondo trenino aventi le medesime caratteristiche del primo.

5. ONERI DELL' AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio si impegna a:

- 1) definire e autorizzare eventuali variazioni dei percorsi in accordo con il concessionario;
- 2) mettere gratuitamente a disposizione del concessionario uno spazio destinato al ricovero del mezzo/i e per tutta la durata dell'appalto indicativamente individuabile nella zona della Cascina Casalta o altro luogo messo a disposizione dal Consorzio.
- 3) non rilasciare ulteriori concessioni di "trenino turistico" nel Parco di Monza durante tutta la durata della concessione.

6. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio è affidato dal mese marzo al mese di ottobre, per gli anni 2019, 2020 e 2021.

7. CORRISPETTIVO

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di trasporto indicato all'articolo 1 applicando le tariffe previste dall'art. 2 per passeggero, con esenzione dal pagamento per i bambini al di sotto dei tre anni.

I biglietti saranno venduti direttamente sul mezzo con riscossione diretta da parte del concessionario tramite il proprio personale autorizzato.

Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno introitati dal concessionario.

Nessun altro corrispettivo è dovuto da parte del Consorzio per l'effettuazione del servizio.

8. CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario è tenuto a costituire, prima dell'inizio del servizio una cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali assunti di importo pari 750,00 tramite assegno circolare intestato a "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza".

La cauzione garantisce l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario e, nell'ipotesi di escussione, dovrà essere immediatamente reintegrata, a pena di risoluzione contrattuale.

9. PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il concessionario non adempia correttamente ed integralmente anche solo ad una delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente contratto, il concedente gli intimerà l'adempimento, fissando un termine perentorio. In caso di inerzia l'Amministrazione procederà all'applicazione di una penale pari a € 100.00 che verrà detratta dalla cauzione.

Qualora il concessionario non provveda a reintegrare la cauzione, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato al concessionario cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle attività oggetto della concessione.

11. PUBBLICITÀ

E' consentita al concessionario l'esposizione sul trenino di manifesti pubblicitari, previa presentazione di proposte e progetti che dovranno essere approvati dal Consorzio, fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

12. ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/08/2010 N. 136

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge. A tal fine è tenuto a:

- ✓ utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche, non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della stessa Legge (comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi)
- ✓ effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti il servizio in concessione esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge;
- ✓ indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del seguente codice CIG

Il Concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione, all'Amministrazione consortile ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti/sub concessionari ecc. a qualsiasi titolo interessati alla concessione di cui trattasi) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per consentire all'Amministrazione di verificare, come previsto dal richiamato art. 3, che nei contratti sottoscritti dal Concessionario con i soggetti di cui sopra sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il Concessionario è tenuto ad inviare al Consorzio copia dei medesimi contratti.

13. AVVIAMENTO

Al termine del contratto il concessionario non potrà pretendere dal concedente o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale. Le eventuali migliorie e le addizioni apportate dal concessionario saranno devolute gratuitamente al concedente.

15. CONTROVERSIE

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente foglio patti e condizioni è esclusivamente competente il foro di Monza.

ALLEGATO A

SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO MEDIANTE TRENINO NEL PARCO DI MONZA

ITINERARI TRENINO

Percorso "A" sabato, festivi e periodo chiusura al traffico del viale Caviga.

1. Partenza : Orangerie (Giardini Reali)
2. padiglione Caviga (Fermata)
3. Viale Mirabellino
4. Viale Montagnetta
5. Viale di Vedano
6. Viale Mirabello (Fermata)
7. Via Cascina del Sole – (Fermata)
8. Viale Caviga
9. Arrivo: Serrone (Giardini Reali)

Percorso "B" * periodo di apertura al traffico del Viale Cavriga.

1. Partenza: Padiglione Cavriga
2. Viale Mirabellino
3. Viale Montagnetta
4. Viale di Vedano
5. interno Autodromo
6. Viale San Giorgio
7. Viale Mulino del Cantone
8. Rondò dei Tulipfferi
9. Arrivo: Viale Cavriga

Il presente documento deve essere sottoscritto e allegato all'offerta in segno di piena accettazione, pena esclusione dalla procedura